

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**Art. 9 - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori ~~fnel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere:~~ che aderiscono su base collettiva~~7~~ fissano ~~le caratteristiche della~~ la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità ~~eventualmente~~ stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale in misura integrale o parziale ove previsto sulla base delle previsioni contenute negli dagli accordi collettivi.] Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, ~~anche aziendali~~, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, anche aziendali, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal nel~~ regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

dell'aderente, di cui all'art. ~~78~~, comma 1, lett-~~ere~~ ..., [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque ~~anni~~ di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. ~~9~~ ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni ~~per la pensione di vecchiaia~~ nel regime obbligatorio di appartenenza, ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

5-10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art. 10~~ art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6-11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7-12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8-13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: ~~(comma eventuale)~~

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata ~~[ovvero in alternativa]~~ alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata ~~[ovvero in alternativa]~~ alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita ~~[ovvero in alternativa]~~ al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

3. Nell'Allegato n. 3-2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione ~~e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP~~; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3-2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, ~~[eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo]~~ ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione, ~~al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).~~

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma ~~2 precedente~~ l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ~~ulteriore~~ contribuzione. ~~Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).~~

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ~~ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai dagli eredi ovvero dai diversi~~ beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ~~ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche e giuridiche.~~ In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. ~~[Overo in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente].~~

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di ~~sei mesi ... giorni decorrente~~ dalla ricezione della richiesta ~~[il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi].~~ Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***Art. 14 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~d~~**D**ecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. ~~15~~14-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 4-3 al presente Regolamento. _____

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI****Art. ~~14-15~~ - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi ~~[comma eventuale]~~.
6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [eventuale: o in differenti classi di quote].

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - ~~Banca depositaria~~ Depositario

1. ~~La custodia~~ Il deposito del patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario", affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... [indicare il Comune].
2. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico alla

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

~~depositario-banca-depositaria~~ la il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... (2); in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

— ~~la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario-banca~~, in possesso dei requisiti di legge;

— ~~la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;~~

— il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso ~~il~~ la nuova banca ~~depositario~~.

3. ~~[eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il~~ calcolo del valore della quota può essere delegato ~~alla banca-depositaria depositario (comma eventuale).~~ ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.

4. Le funzioni di ~~banca-depositaria~~ depositario sono regolate dalla normativa vigente.

5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La banca/~~compagnia~~ impresa/s.g.r./s.i.m. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ *[articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]*

1. È istituito un Organismo di ~~sorveglianza~~ rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4-5 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, ~~e~~ e il funzionamento ~~e la responsabilità~~ dell'Organismo di rappresentanza sono riportate ~~in un nell'Allegato n. 2~~ in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

² Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***Art. 20 - Conflitti di interesse**

1. ~~La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.~~

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~~~impresa~~/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI****Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazione chiave per l'aderente” – della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e le “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza” nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito ~~internet~~ web della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle disposizioni della COVIP, il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

~~sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE VI – NORME FINALI****Art. 25 - Modifiche del Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento, ~~e di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In ~~questo caso~~ di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~28~~29 - Rinvio

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

|

|

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***ALLEGATO N.1****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE****Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo ~~di amministrazione della di "...", di seguito definita~~ "banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m." ~~che esercita l'attività del Fondo~~. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti ~~di onorabilità e professionalità~~ per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, ~~nonché le cause di incompatibilità~~, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.;
 - ~~c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.~~

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti ~~di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità~~ comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo ~~di amministrazione~~ all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico ~~e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. — Il —~~ il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della

Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui ~~al successivo all'~~art. 6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo, nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) ~~la~~ politica ~~che~~ di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;